

## PREMESSA

*La delibazione delle sentenze straniere da parte del giudice italiano è oggetto di disciplina della l. 218/1995, che ha comportato l'abrogazione degli artt. 796 ss. c.p.c., concernenti proprio questa tematica. Dopo aver affermato all'art. 64 che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di alcun procedimento allorquando sussistano determinate condizioni sia processuali (1. che il giudice che l'ha pronunciata era competente secondo le norme dell'ordinamento italiano; 2. che l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del Convenuto nel rispetto dei suoi diritti di difesa, ...) che sostanziali (che le sue disposizioni non siano contrarie all'ordine pubblico), il successivo art. 67 prevede che in caso di mancata ottemperanza al dispositivo della sentenza « ... chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ... »: dunque, è il giudice di II grado ad essere competente a conoscere della delibazione e a dover constatare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge affinché la sentenza straniera produca i suoi effetti anche in Italia.*

*E' alla luce di queste regole che va esaminata la sentenza seguente, in cui, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze della corte d'appello di Venezia che ha rifiutato la delibazione di una sentenza statunitense di condanna a danni punitivi, poiché tale istituto sarebbe in contrasto con i principi di ordine interno.*

Cassazione civile , sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDUCCIA	Gaetano	- Presidente -
Dott. DI NANNI	Luigi Francesco	- Consigliere -
Dott. FICO	Nino	- rel. Consigliere -
Dott. TALEVI	Alberto	- Consigliere -
Dott. LEVI	Giulio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.J., elettivamente domiciliata in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 44, presso lo studio dell'avvocato PAVONI DOMENICO, che la difende unitamente all'avvocato BELVEDERI LUIGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FIMEZ SPA;

- intimato -

e sul 2 ricorso n 00188/03 proposto dai

FIMEZ SPA, in persona del suo legale rappresentante sig. P.

R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato CIGNITTI GIUSEPPE, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CAMPEIS, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

P.J.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1359/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ CIVILE emessa l'8/5/2001, depositata il 15/10/01; RG.

97/95;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;  
udito l'Avvocato GIUSEPPE ALIQUO (con delega Avv. Giuseppe Cignitti);  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione dei ricorsi: il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale non condizionato, salvo rigetto del 1<sup>o</sup> motivo.

### **Fatto**

P.J. ha adito la Corte d'appello di Venezia per la delibazione della sentenza della Corte distrettuale della Contea di Jefferson (Alabama, Stati Uniti), con la quale la Fimez s.p.a. era stata condannata a pagarle la somma di 1.000.000 di dollari USA a titolo di risarcimento danni per la morte del figlio P.V. K. che, come ritenuto da tale sentenza, era stato sbalzato dal sellino della propria motocicletta a seguito dell'urto con un autoveicolo, aveva perduto il casco protettivo per difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura, prodotta dalla Fimez, e, cadendo a terra, aveva riportato lesioni gravissime al capo che ne avevano determinato il decesso.

La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo trattarsi di condanna a danno punitivo, in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

Avverso tale decisione la P. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi.

La Fimez ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato.

### **Diritto**

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex [art. 335 c.p.c.](#).

Col primo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione) la ricorrente principale ha dedotto che la sentenza impugnata è caduta in palese stridente contraddizione nell'affermare che la mancanza di motivazione non costituisce condizione ostativa alla delibazione in Italia di un provvedimento del giudice straniero, giusta la giurisprudenza di questa Corte, e nel ritenere, nel contempo, di poter desumere dalla mancanza di indicazioni giustificative della determinazione del danno da parte di detto giudice natura e finalità punitiva della condanna al risarcimento, e che, comunque, la Corte di merito ha errato nel ritenere eccessiva la liquidazione e nell'attribuire ad essa, apoditticamente, in base a tale semplice errata valutazione, finalità sanzionatoria e afflittiva propria dell'istituto dei *punitive damages* noto al diritto anglosassone e, in particolare, alle Corti statunitensi.

La censura è infondata e inammissibile insieme.

Non v'è alcuna contraddizione tra l'affermare che la mancanza di motivazione non impedisce la delibazione in Italia di un provvedimento del giudice straniero e il trarre da quella stessa mancanza argomento per attribuire alla condanna al risarcimento del danno comminata da quel giudice natura e finalità punitiva e sanzionatoria.

Né tale attribuzione può ritenersi apodittica, come sostenuto dalla ricorrente principale, poggiando essa sia sulla carenza di qualsiasi indicazione circa i criteri seguiti per la determinazione dell'importo del risarcimento, nonché circa la natura e la specie del danno arrecato, alla eliminazione delle cui conseguenze è volta la condanna, sia su una valutazione di eccessività o sproporzionatezza della somma liquidata, in sé, attesi i criteri generalmente seguiti dai giudici italiani, e in relazione a quanto già di considerevole conseguito dalla P. allo stesso titolo dalla conducente dell'autovettura con la quale era andato a scontrarsi la motocicletta del figlio, dalla società produttrice del casco e da altri soggetti pure convenuti in giudizio.

D'altra parte, l'apprezzamento del giudice della delibazione sull'eccessività dell'importo liquidato per danni dal giudice straniero e l'attribuzione alla condanna, anche per effetto di tale valutazione, di natura e finalità punitiva e sanzionatoria si risolvono in un giudizio di fatto, riservato al giudice della delibazione stessa, insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente e logicamente motivato. La Corte di cassazione, infatti, può censurare il giudizio della Corte d'appello in ordine alla definizione del concetto di ordine pubblico interno e controllare la congruità della motivazione adottata, ma non anche l'apprezzamento del giudice di merito circa il contenuto del provvedimento da delibare, trattandosi di indagine di fatto riservata al medesimo giudice (Cass. n. 1266/1972, [n. 3709/1983](#), n. 3881/1969).

Col secondo motivo (violazione [dell'art. 797 c.p.c., n. 7](#)) la ricorrente principale ha dedotto che la sentenza della corte statunitense non è in ogni caso contraria all'ordine pubblico interno, conoscendo anche il nostro ordinamento civilistico istituti aventi natura e finalità sanzionatoria e afflittiva, quali la clausola penale e il risarcimento del danno morale o non patrimoniale.

Anche tale censura è infondata.

La clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva. Essa assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta. Quindi, se la somma prevista a titolo di penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno subito e da una rigida correlazione con la sua entità, è in ogni caso da escludere che la clausola di cui [all'art. 1382 c.c.](#) possa essere ricondotta all'istituto dei punitive damages proprio del diritto nordamericano, istituto che non solo si collega, appunto per la sua funzione, alla condotta dell'autore dell'illecito e non al tipo di lesione del danneggiato, ma si caratterizza per un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito.

Del pari errata è da ritenere qualsiasi identificazione o anche solo parziale equiparazione del risarcimento del danno morale con l'istituto dei danni punitivi. Il danno morale corrisponde ad una lesione subita dal danneggiato e ad essa è ragguagliato l'ammontare del risarcimento. Nell'ipotesi del danno morale, infatti, l'accento è posto sulla sfera del danneggiato e non del danneggiante: la finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la lesione, mentre nel caso dei punitive damages, come si è visto, non c'è alcuna corrispondenza tra l'ammontare del risarcimento e il danno effettivamente subito.

Nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi "in re ipsa" ([Cass. n. 10024/1997](#), [n. 12767/1998](#), [n. 1633/2000](#)).

Il ricorso principale va dunque respinto.

Il ricorso incidentale non risulta notificato alla parte nei cui confronti è stata dalla Corte ordinata l'integrazione del contraddittorio, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

#### **P.Q.M**

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007